

=====REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA=====

Convenzione quadro per l'affidamento del servizio di vigilanza

armata e altri servizi presso gli immobili delle

Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della

Sardegna

Lotto 6 CIG 79936600EA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre

=====TRA:=====

- **LILLIU CINZIA**, nata a Cagliari il 18 luglio 1971,

domiciliata per la carica in Cagliari, viale Trento civico 69,

la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella

sua qualità di Direttore generale della Centrale Regionale di

Committenza, nominata con Decreto dell'Assessore degli affari

generali, personale e riforma della Regione n. 49 prot. n.

2827 del 1 luglio 2020;

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, Centrale Regionale di

Committenza con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice

fiscale 80002870923, (di seguito, per brevità, nel corso del

presente atto, anche "Regione" e

"Appaltante").=====

- **PUGGIONI GIOVANNI**, nato a Ploaghe il 2 febbraio 1958,

residente a Ploaghe corso G. Spano n. 148, codice fiscale

PGGGNN58B02G740N, domiciliato per la carica presso la sede

della società di cui infra, il quale interviene al presente

atto in qualità di procuratore della

Società:=====

- **ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SCA R.L.**, con sede in

Sassari, via dei Mille n. 53, partita IVA, codice fiscale e

numero d'iscrizione presso il registro imprese della

C.C.I.A.A. di Sassari 01233010907, numero R.E.A. SS-83028,

autorizzato al presente atto in virtù di procura a rogito del

Dr. Andrea Porqueddu, Notaio in Sorso, in data 19 aprile 2018

repertorio n. 22.246=====

società mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese, costituita con atto a rogito del dott. Andrea

Porqueddu notaio in Sorso in data 27.11.2020 tra la società

ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SCA R.L., sopra generalizzata,

la società "**COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**", con

sede in Reggio Emilia via Rochdale n. 5, partita IVA, codice

fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della

C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 00310180351, numero R.E.A. RE-

128740 (**di seguito nel corso del presente atto, per brevità,**

anche "Appaltatore"o "Fornitore") e la società **VEDETTA 2**

MONDIALPOL SPA , con sede in Como, via Scalabrini n. 76,

partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il

registro imprese della C.C.I.A.A. di Como 00780120135, numero

R.E.A. CO-165330, capitale sociale euro 8.000.000,00, (**di**

seguito nel corso del presente atto, per brevità, anche

"Appaltatore"o "Fornitore")=====

=====**Premesso**=====

a) che con determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254 il Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull'intero territorio della Regione Sardegna, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le Amministrazioni, le aziende sanitarie ed gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna.=====

b) che la suddetta procedura è articolata in dodici lotti, di cui sei aventi ad oggetto i servizi di vigilanza di cui al seguente oggetto:=====

- **Lotto 1** - Sardegna Sud - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende Sanitarie);=====

- **Lotto 2** - Sardegna Sud Settore Sanità - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari;=====

- **Lotto 3** - Sardegna Est - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le

amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della

Prefettura di Nuoro;=====

- **Lotto 4** - Sardegna Ovest - Servizio di vigilanza armata e

altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le

amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della

Prefettura di Oristano=====

- **Lotto 5** - Sardegna Nord - Servizio di vigilanza armata e

altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le

amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della

Prefettura di Sassari(escluse le Aziende Sanitarie)=====

- **Lotto 6** - Sardegna Nord Settore sanità - Servizio di

vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori

per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Sassari=====

c) che la presente convenzione ha ad oggetto il **Lotto 6** codice

CIG79936600EA ;=====

d) che è risultato aggiudicatario di detto servizio il

predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese **Istituto di**

Vigilanza Vigilpol SCA R.L", **"COOPSERVICE S. COOP. P.A. e**

Vedetta 2 Mondialpol, con il prezzo offerto di **euro**

30.020.695,2 (trentamilionizeroventimilaseicentonovantacinquevi

rgola due) ;=====

e) che con determinazione del 6 ottobre 2020 repertorio n.

347, il Direttore generale ha disposto l'affidamento del

servizio in oggetto al suddetto Raggruppamento temporaneo di

imprese per il predetto importo;=====

f) che per l'effetto, gli aggiudicatari hanno manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;=====

g) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;=====

h) che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo al Raggruppamento temporaneo di imprese e che tale verifica ha avuto esito positivo;=====

i) che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, che seppur non allegate materialmente alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

l) che con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri

confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto;=====

m) che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente

Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e

patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole;=====

n) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per

la Centrale regionale di committenza nei confronti del

Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione

le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse

dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi

Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti,

saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;=====

o) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a

tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una

parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso

l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei

quali saranno specificate le prestazioni di servizi da

fornire;=====

p) che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula

della presente convenzione;=====

q) che la presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità;=====

r) che la rappresentanza legale e la firma del Raggruppamento temporaneo di imprese "Istituto di Vigilanza Vigilpol SC A R.L

- COOPSERVICE S. COOP. P.A. - Vedetta 2 Mondialpol" per l'atto in oggetto spettano al procuratore dell'impresa mandataria

capogruppo, signor Giovanni Puggioni;=====

s) che la suddette imprese mandataria e mandanti hanno dichiarato con le modalità e le prescrizioni di cui

all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 di voler subappaltare tutti i servizi previsti nel capitolato nei

limiti del 40%, e comunque nei termini di legge;=====

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre

confermano gli atti e le operazioni richiamati nella precedente narrativa che forma parte integrante del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro

30.020.695,2 (trentamilionizerotentimilaseicentonovantacinquevi

rgola due, la Regione concede al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del seguente servizio e

precisamente:=====

**Lotto 6-" Servizio di vigilanza armata e altri servizi
aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie
rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di
Sassari"**=====

=====DEFINIZIONI=====

Nell'ambito della Convenzione si intende per:=====

-Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il
Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;

-Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati,
nonché i documenti ivi richiamati;

-Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente
sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto
nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi
di Fornitura;

-Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento,
disponibile sul portale SardegnaCat nella sezione delle
Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la
volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione,
impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione
richiesta;

-Sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo
<https://www.sardegncat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale
Regionale di Committenza, contenente un'area riservata alle

Convenzioni;

-Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo massimale per ciascun lotto di riferimento.

-----Articolo2-----

=====DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE=====

=====ED OSSERVANZA DEGLI STESSI=====

Fanno parte integrante e sostanziale della convenzione:=====

1. il **Capitolato Tecnico**;=====

2. il **Disciplinare di gara**;=====

3. Il **D.Lgs. 50/2016**;=====

4. **l'offerta tecnica**=====

5. **l'Offerta Economica**, che, in copia, si allega al presente atto;=====

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i suddetti documenti, che, per patto espresso, s'intendono come parte integrante e sostanziale del presente contratto anche qualora non siano qui allegati.=====

L'Appaltatore s'impegna a fornire il servizio di cui sopra alle condizioni dettate dal presente contratto, nonché alle condizioni tutte previste nel **"Capitolato Tecnico"** che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare.=====

Con il presente atto l'Appaltatore si obbliga, legalmente e formalmente, a fornire il servizio in oggetto in completa osservanza delle norme del **"Capitolato**

Tecnico".=====

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le leggi e regolamenti in vigore.=====

L'appalto viene, quindi, concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità sopra richiamati ovvero dedotti, ovvero risultanti dai suddetti documenti, che formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.=====

L'Appaltatore resta, perciò, obbligato alla fornitura del servizio secondo le prescrizioni evidenziate in tutti gli atti e documentazioni richiamati nel presente contratto, siano essi materialmente allegati o no.=====

I documenti che non vengono materialmente allegati al presente atto, saranno conservati dalla stazione appaltante.=====

=====Articolo 3=====

=====NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE=====

1.L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:===
-dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico,dall'offerta tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;=====

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni
riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere
esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente
allegati, fanno parte del presente Atto;=====

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque
dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;=====

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in
vigore in materia di contratti di diritto privato.=====

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto
nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato
nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei capitolato
tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui
l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione
appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle
contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.=====

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o
abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere
cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in
vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche
ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi
migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a
promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere
o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.=====

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle

che potessero essere emanate in corso del contratto.=====

=====Articolo 4=====

=====DURATA E IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE=====

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile:=====

- per il Lotto 6 € 32.955.502,50 IVA esclusa=====

eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12

del D.Lgs. 50/2016, la Convenzione avrà durata di 24 mesi a

decorrenza dalla data di stipula della stessa e potrà essere

prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta

della Centrale regionale di committenza, nell'ipotesi in cui

alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo

massimo spendibile.=====

2. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere la

Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per

la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative,

regolamentari ed autorizzative non ne consentano la

prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi

stabiliti nella Convenzione medesima.=====

4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende

il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti

possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire

stipulare contratti con il Fornitore.=====

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le

Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per

l'affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 36 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato emesso.=====

5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile.=====

6. La durata della Convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.=====

7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano

successivamente affidati a società diverse dal medesimo

Fornitore.=====

=====Articolo 5=====

=====UTILIZZO DELLA CONVENZIONE=====

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.=====

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale di Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.

=====Articolo 6=====

=====MODALITA' DI ADESIONE=====

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.=====

2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.=====

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due

giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Antecedentemente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) contenente una sintetica descrizione delle sedi presso cui il servizio andrà svolto con l'indicazione dell'ubicazione degli immobili, una sintetica descrizione dei servizi richiesti e delle caratteristiche specifiche per ogni servizio, gli orari di avvio e chiusura dei servizi, le informazioni su eventuali rischi specifici, le procedure interne previste per l'espletamento delle attività richieste, quant'altro ritenuto necessario indicare. Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla ricezione della RPF, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente. In occasione del sopralluogo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore.=====

Entro 15 giorni solari dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'offerta tecnica. Tale documento comprenderà almeno le seguenti

informazioni:=====

- servizi richiesti;=====

- ubicazione degli immobili presso i quali saranno attivati i servizi;=====

- orari in cui è richiesta la prestazione dei servizi;=====

- percorsi e fasce orarie per la vigilanza ispettiva;=====

- organizzazione, numero di risorse individuate per l'erogazione dei servizi=====

- fasce orarie per tutti gli altri servizi disciplinati nel capitolato tecnico;=====

- canoni e prezzi applicati;=====

- ammontare totale del servizio richiesto;=====

- in caso di RTI, indicazione della società che erogherà ciascun servizio richiesto e la quota di partecipazione nel raggruppamento stesso;=====

- tutto quanto ritenuto necessario indicare.=====

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà riportare i servizi che il Fornitore, eventualmente, intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della società subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui art. 105 del D. Lgs. 50/2016.=====

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà altresì contenere una dichiarazione relativa al censimento quali-quantitativo di ciascun impianto in uso nell'Amministrazione rilevato durante i sopralluoghi effettuati.=====

Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il fornitore consegna all'Amministrazione il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito della reiterazione della richiesta, determina l'applicazione delle penali e nel caso la risoluzione del contratto.=====

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà:=====

- valutarne l'adeguatezza, verificare la presenza degli elementi essenziali di cui sopra;=====

- accettarlo, e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;=====

- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso dovrà riformulare un nuovo piano recependo la richiesta di modifiche del Supervisore e inviarle entro i successivi 5 giorni solari, pena applicazione delle penali.=====

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si formalizza nell'emissione dell'Ordinativo di fornitura (OdF).=

L'emissione dell'OdF è subordinato alla presentazione dal

parte del Fornitore del Progetto di Assorbimento e dall'invio
tramite pec dello stesso Progetto di Assorbimento e del Piano
dettagliato degli interventi, alla Centrale Regionale di
Committenza.=====

Resta fermo che il servizio dovrà essere attivato entro e non
oltre 30 giorni dall'emissione dell'OdF, pena l'applicazione
della penale.=====

Eventuali modifiche da apportare al Piano dettagliato degli
Interventi dovranno sempre essere formalizzate attraverso atto
aggiuntivo e avranno efficacia a fare data dalla comunicazione
da parte dell'Amministrazione o comunque sarà considerato
efficace nel termine massimo di 10 giorni dalla avvenuta
comunicazione.=====

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità
dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi tramite
il Supervisore con eventuali Fornitori a cui è subentrato.=====

La Richiesta Preliminare, il Piano dettagliato e l'Ordinativo
di Fornitura devono recare una numerazione univoca che
consenta la tracciabilità e la gestione progressiva delle
adesioni in funzione della data di ricevimento.=====

5. Il Fornitore nei casi espressamente previsti all'articolo
11 "Clausola Sociale e Progetto di assorbimento" si impegna
preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a
redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto
delle modalità riportate nel suddetto articolo.=====

6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.=====

=====Articolo 7=====

CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.=====

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di

Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna

Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente

l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.=====

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle

che dovessero essere emanate successivamente alla stipula

della Convenzione.=====

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di

osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se

entrate in vigore successivamente alla stipula della

Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,

avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei

confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della

Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza,

assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.=====

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da

tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.===

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle

Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel

normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere

concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.=====

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.=====

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle

Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.=====

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione

delle attività contrattuali, di personale idoneo che può

accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di

tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e

accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore

verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.=====

10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale di

Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di

rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di

Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche.=====

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata

comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale

di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività

di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.=

12. Resta espressamente inteso che la Centrale di Committenza

può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei

confronti del Fornitore, per l'emissione di propri Ordinativi

di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta

responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.=====

13. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.=====

=====Articolo 8=====

=====OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE=====

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:=====

- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi;=====

- prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;=====

- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;=====

- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell'immobile per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto

dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di

lavoro concordati con il Supervisore;=====

- garantire la continuità dei servizi presi in carico

coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con

eventuali Fornitori a cui è subentrato;=====

- organizzare una struttura tale da garantire che ogni

intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo

i tempi e le modalità previste e concordate con

l'Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano

Dettagliato degli Interventi;=====

- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità

atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle

prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni

nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni

pubblici o privati;=====

- dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per

l'espletamento del servizio per comunicare con la Centrale

Operativa; =====

- garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale

operativa di cui dispone;=====

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di

regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;==

- controllare che il personale addetto mantenga un contegno

decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile

alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura

che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;=====

- essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;=====

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di Committenza di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;=====

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;=====

- utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale

abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di

preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme

antifortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra

norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore

degli immobili. A tal fine il Fornitore si impegna ad

impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio

personale sui rischi specifici, propri dell'attività da

svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da

adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

ambientale;=====

- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e

regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in

particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno

emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli

Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione

infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela

dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino

integralmente le disposizioni di cui sopra;=====

- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione

individuali che collettivi per garantire la sicurezza in

relazione al tipo di attività svolta;=====

- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di

Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di

offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della

Centrale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti.=

- Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei

servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che

verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I

servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso

di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione

delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque

risultare dall'Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo.=====

2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dei contratti

di fornitura, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze del Fornitore uscente secondo i

termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13

del 13.2.2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del

fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola

sociale, eventualmente riassorbibile, sarà comunicato

dall'Amministrazione in fase di Richiesta Preliminare di

Fornitura, come meglio precisato nel capitolato tecnico.=====

3. L'appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione

della clausola sociale, a fornire all'Amministrazione, con

cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato

nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.=====

4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla

Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e

la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati,
secondo quanto previsto al successivo Articolo 12, anche al
fine di consentire alla Centrale di Committenza di monitorare
la conformità dei servizi alle norme previste nella
Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e di consegnare
alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi
relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, ove richiesto.=====

5. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun
Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del
Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il
compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione
Contraente come descritto nel capitolato tecnico.=====

6. Su richiesta scritta della Centrale di Committenza o delle
singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il
libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con
certificazione di resa di conformità. Nel caso di
inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla
richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se
necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del
corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del
pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La
detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui
l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi

predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il

Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha

titolo per un eventuale risarcimento del danno.=====

7. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla

Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e

la documentazione di rendicontazione dei servizi secondo

quanto previsto al successivo articolo 12.=====

=====Articolo 9=====

=====OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO=====

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi

verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la

disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti i relativi oneri.=====

2. In merito alle procedure di cambio d'appalto le parti

dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto

previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta

adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra

rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della

Convenzione.=====

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare

i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza

e fino alla loro sostituzione.=====

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.=====

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.=====

=====Articolo 10=====

=====MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA=====

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi.=====

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.=====

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.=====

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l'applicazione delle penali di cui oltre.=====

=====Articolo 11=====

=====CLAUSOLA SOCIALE E PROGETTO DI ASSORBIMENTO=====

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova Convenzione, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.=====

A tal fine e contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

2. La mancata presentazione del progetto di assorbimento

equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.=====

3. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.=====

4. Relativamente agli immobili in uso all'Ente Regione Autonoma della Sardegna e al Consiglio Regionale della Sardegna", in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art 2, comma 22, l'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a tutelare il livello retributivo del personale impegnato nel nuovo appalto.=====

=====Articolo 12=====

=====SERVIZI CONNESSI=====

Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l'erogazione dei servizi. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico, sono:=====

- Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via pec, alla Centrale di Committenza un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti

informazioni:=====

a. copia del Piano Dettagliato degli Interventi

sottoscritto con la Amministrazioni contraenti;=====

b. nome dell'Amministrazione Contraente;=====

c. numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal

Sistema;=====

d. servizi richiesti dalle amministrazioni (suddivisi

secondo il "Modulo di offerta economica) e relative quantità

erogate;=====

e. valore delle fatture inviate alle Amministrazioni;=====

f. ogni altra informazione richiesta dalla Centrale

regionale di committenza=====

Inoltre annualmente ed entro tre mesi dalla scadenza del

contratto, il fornitore invia alla Centrale di Committenza un

report con l'indicazione del personale impegnato nell'appalto

secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.=====

-Contact Center:=====

a) per la gestione degli ordinativi:=====

telefono 079 2116001; 3476413280; email:

ziccheddu.m@vigilpol.com;=====

b) per gli aspetti amministrativi:=====

telefono:079 2116001; 3355395562=====

e-mail:=====

salis.g@vigilpol.com; info@vigilpol.com =====

Tali riferimenti, messi a disposizione dal Fornitore, sono

attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00

alle ore 17.00, ad eccezione di:=====

• giorni festivi;=====

• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;=====

• seconda e terza settimana di agosto.=====

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per

ottenere:=====

-risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;

-risposte in merito all'attivazione del servizio e

all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;=====

-funzionamento del sistema informativo proposto;=====

- inoltrare reclami.=====

=====Articolo 13=====

=====CORRISPETTIVI=====

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla

singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi

di Fornitura, per le prestazioni di vigilanza armata, altri

servizi e trasporto valori e per le prestazioni di portierato

sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni di cui

all'offerta economica allegata al presente schema di

convenzione.=====

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi

prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento

delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli

Interventi; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,

pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori

o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto

nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.=====

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore

dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di

Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché

dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo

contrattuale.=====

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a

proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle

proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi

ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo

rischio e/o alea.=====

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi,

ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi

come sopra indicati.=====

6. La Centrale di Committenza non può in nessun caso essere

ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole

Amministrazioni Contraenti.=====

=====Articolo 14=====

=====FATTURAZIONE E PAGAMENTI=====

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione

secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.==

2. L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo a base d'asta; a tale importo verrà aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).=====

3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.=====

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.=====

5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione

della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=====

6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento.

Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni

dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore

l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare

il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato

delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".=====

7. L'importo delle predette fatture è bonificato sui seguenti conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui

all'art. 3 della L. 136/2010:=====

- **Intesa San Paolo**, intestato alla società Istituto di vigilanza **Vigilpol società cooperativa a r.l.** con le seguenti coordinate bancarie **IBAN IT68X0306917237100000012849;=====**

- **Banca Popolare Emilia Romagna**, intestato alla società **Coopservice s. Coop. p.a.** con le seguenti coordinate bancarie

IBAN IT47C053871280000000000471;=====

- **Credito Valtellinese**, intestato alla società **Vedetta 2 Mondialpol** con le seguenti coordinate bancarie **IBAN**

IT77X052161010000000832029;=====

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.=====

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o pec, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale di Committenza.=====

=====Articolo 15=====

=====TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA

=====RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.=====

2. I conti correnti di cui al precedente comma 7 dell'art. 14

sono dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.=====

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di

Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul

predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai

dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L.

136/2010.=====

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di

Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite

senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la

presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di

diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis,

della L. 136/2010.=====

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.=====

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata

comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale

comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla

Centrale di Committenza.=====

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a

trasmettere alla Centrale di Committenza ed alla

Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui

all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo

subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E'

facoltà della Centrale di Committenza e della Amministrazione

contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed

il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto

dichiarato.=====

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme

le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

=====Articolo 16=====

=====TRASPARENZA=====

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:=====

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di

terzi per la conclusione della presente Convenzione;=====

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di

corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o

altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque

volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;===

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo,

somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a

rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della

presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti,

né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=====

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il

Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti

per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si

intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore,

che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione.=====

=====Articolo 17=====

=====PENALI=====

1. La Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti

hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e

controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed

in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di

Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano

scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Altresì, si riservano di controllare la validità delle

prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza

del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del

contratto.=====

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore

nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione

e nel capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione

Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito,

regolarmente contestate, la Centrale di Committenza e le

Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le

penali di cui al presente articolo.=====

3. Le penalità minime che la Centrale di Committenza e le

Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le

seguenti:=====

Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto:

€ 500,00 per ogni mancata reperibilità.

Indisponibilità da parte del Gestore del Servizio o del suo

sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti

dall'Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e

controlli che si rendessero necessari per il corretto

espletamento del servizio: € 500,00 per ogni giorno solare

di indisponibilità=====

Mancato aggiornamento del Piano dettagliato degli Interventi

nel corso della validità del OdF entro i termini definiti nel

capitolato tecnico: € 50,00 per ogni giorno solare di

ritardo=====

	Presenza di disservizi rilevati durante i controlli: € 500,00	
	per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione	
	dello stesso, fino al ripristino delle condizioni ottimali.===	
	Mancata comunicazione di uno sciopero del personale alle	
	singole Amministrazioni e alla Centrale regionale di	
	committenza: € 300,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore	
	entro i termini definiti nel capitolato tecnico: € 200,00	
	per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione del Contact Center: € 250,00 per ogni	
	giorno di ritardo.=====	
	Mancato invio alla Centrale di Committenza del report	
	Trimestrale entro i termini definiti nel capitolato tecnico:	
	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo.=====	
	Mancata comunicazione del rapporto di servizio quotidiano	
	entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €50,00 per	
	ogni giorno di ritardo.=====	
	Mancata comunicazione del riepilogo dei fatti accaduti nel	
	mese entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €100,00	
	per ogni giorno di ritardo.=====	
	Mancata risposta alla RPF dell'Amministrazione entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo.=====	
	Mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini definiti	
	nel capitolato tecnico: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.===	

	Mancata presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi	
	entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per	
	ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata presentazione del nuovo Piano dettagliato degli	
	interventi a fronte delle deduzione del Supervisore entro i	
	termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni	
	giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione dei servizi previsti nel PDI e	
	formalizzati nell'OdF entro i termini definiti nel capitolato	
	tecnico: € 500,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione del sistema informativo entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Mancato invio della reportistica entro i termini definiti nel	
	capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata erogazione della sessione di formazione sul	
	funzionamento del sistema informativo entro i termini definiti	
	nel capitolato tecnico: € 50,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata possibilità di generare la reportistica richiesta	
	tramite l'utilizzo del Sistema informativo: €100,00 per ogni	
	giorno di ritardo dalla segnalazione=====	
	Mancato inserimento nel sistema informativo e messa a	
	disposizione dell'amministrazione dei passaggi e delle	
	sequenze ispettive entro i termini definiti nel capitolato	
	tecnico: €100,00 per ogni mancato inserimento=====	

	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo per interventi di	
	manutenzione straordinaria rispetto ai tempi indicati nel	
	capitolato tecnico: €100,00 per ogni ora di ritardo in caso di	
	richiesta urgente; € 50,00 per ogni ora di ritardo negli altri	
	casi.=====	
	Ritardo nell'invio della dichiarazione di intervento e di	
	spesa rispetto ai tempi indicati nel capitolato tecnico:	
	€100,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Ritardo nell'effettuazione dell'intervento di manutenzione	
	ordinaria e straordinaria rispetto ai tempi indicati nel	
	capitolato e/o nel piano di manutenzione: €150,00 per ogni	
	giorno di ritardo=====	
	Mancata presentazione delle attestazioni di avvenuta	
	formazione, del personale addetto al servizio entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo per singolo dipendente=====	
	Ritardo nella presentazione del Registro degli eventi anomali	
	relativamente alle attività di portierato rispetto ai tempi	
	indicati nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Ritardo nella presentazione del resoconto annuale rispetto ai	
	tempi indicati nel capitolato: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Mancata presentazione del Progetto di Assorbimento entro i	
	termini definiti nel capitolato tecnico: €500,00 per ogni	

giorno di ritardo=====

Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto

non contemplata nel capitolato tecnico: €300,00 per ogni

inadempienza=====

4. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente

potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della

misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del

proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale di

Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della

misura massima del 10% (dieci per cento) del valore

complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate

dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in

entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.=====

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi,

verranno contestati per iscritto al Fornitore

dall'Amministrazione Contraente o dalla Centrale di

Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in

ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2

(due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non

siano accoglibili a insindacabile giudizio delle

Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto

l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi

sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine

indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra

indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.=====

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.=====

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale di Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.=====

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale di Committenza e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

=====Articolo 18=====

=====CAUZIONE DEFINITIVA=====

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.=====

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.=====

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.=====

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.=====

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la

Centrale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto

rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

=====Articolo 19=====

=====PROPRIETA' DEI PRODOTTI=====

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.=====

2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali impianti e/o attrezzature acquistati a partire dalla data di consegna di cui al capitolato tecnico; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.=====

=====Articolo 20=====

=====RISERVATEZZA=====

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione della Convenzione.=====

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in

esecuzione della Convenzione.=====

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio.=====

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,

nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza

anzidetti.=====

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni Contraenti,

hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,

rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di

Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.=====

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della

Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la

partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e

dei contenuti di detta citazione.=====

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto

previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

=====
=====Articolo 21=====

=====
=====RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.=====

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.=====

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione

previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione

contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun

termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura

nei seguenti casi:=====

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al

Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di

contestazione ufficiale;=====

- violazione delle norme in materia di cessione del

contratto e dei crediti;=====

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione

definitiva";=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di

ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo

"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- applicazione delle penali oltre la misura massima

stabilita dall'articolo "Penali";=====

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei

flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";=====

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'

art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di

committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun

termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione

definitiva";=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza

della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- applicazione delle penali oltre la misura massima

stabilita dall'articolo "Penali";=====

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei

flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====

- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano

risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei

precedenti comma 1 e 2;=====

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";=====

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed

autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in

parte;=====

5. L'Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di

Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale, presentato all'atto di affidamento della Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi la Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell'eventuale risoluzione della Convenzione. In caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare l'eventuale risoluzione della Convenzione.=====

6. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.=====

7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del

servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.=====

9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.=====

10. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.=====

=====Articolo 22=====

=====RECESSO=====

1. La Centrale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso

ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile

in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i

creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga

incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti

per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici

e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal

Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la

quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione

o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il

Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia.=====

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa,

di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di

Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi

al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso

ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile

in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i

creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga

incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti

per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici

e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati

dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso

la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione

o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il

Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia.=====

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.=====

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

=====Articolo 23=====

===DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA=====

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.=====

2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza

assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni

Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente

Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del

rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in

ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla

Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In

particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni

Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori,

nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare

alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e

collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le

attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di

Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità

ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente

articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni

Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado

di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di

cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di

Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione

della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo

l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza

assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e,

purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla

cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la

rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.=====

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

=====Articolo 24=====

=====SUBAPPALTO=====

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto).=====

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, la Centrale di

Committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai
soggetti cui sono state affidate le suddette attività.=====

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata
della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attività agli stessi affidate.=====

4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale di Committenza.
Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale di
Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la
copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista
dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la
dichiarazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente
normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso
affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere
inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di
mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel
termine previsto, la Centrale di Committenza non autorizzerà
il subappalto.=====

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati
documenti nel termine previsto, la Centrale di Committenza
procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della
suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine
essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non

verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione

sospende il termine per la definizione del procedimento di

autorizzazione del subappalto.=====

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della

Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore

alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.=====

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli

obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e

solo responsabile, nei confronti della Centrale di Committenza

e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva

competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per

la parte subappaltata.=====

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la

Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Contraenti da

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al

subappaltatore o ai suoi ausiliari.=====

9. Ai sensi dell'art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il

Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in

subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con

ribasso non superiore al 20%.=====

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non

può formare oggetto di ulteriore subappalto.=====

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la

preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da

parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,

la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la

Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di

fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.==

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni

di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nel caso sia

vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia

richiesto in offerta).=====

=====Articolo 25=====

=====DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI=====

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a

qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di

fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo

quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs.

50/2016.=====

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i

crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da

parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art.

106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.=====

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli

obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni

Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i

singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva

ragione. =====

=====-Articolo 26=====

=====-RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO=====

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.Giovanni Puggioni il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione.=====

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio, Giovanni Puggioni sono:===== numero telefonico 3355395562===== indirizzo e-mail:===== info@vigilpol.com;===== presidenza.vigilpol@pec.it=====

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.=====

=====-Articolo 27=====

=====-TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO=====

1. L'aggiudicatario dovrà erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.=====

2. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono trattati dall'Amministrazione regionale ai fini della gestione ed

esecuzione economica ed amministrativa del contratto.=====

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.=====

4. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina.=====

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.=====

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.=====

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO - Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è

l' "Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il

sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. Sede:

Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail:

rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it=====

=====Articolo 28=====

=====ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI=====

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità

elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32,

comma 14 del d.lgs. 50/2016.=====

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche

tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed

agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte

bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle

che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.===

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi

sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,

conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di

registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del

Fornitore.=====

=====Articolo 29=====

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE

COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art 88 comma 4 ter del DL. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

=====Articolo 30=====

=====FORO COMPETENTE=====

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.=====

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.=====

=====Articolo 31=====

=====CLAUSOLA FINALE=====

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.=====

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.=====

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.=====